



*Prefettura di Biella*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area 1*

Biella, data del protocollo

Spett.le

B.F. - S.R.L.

VIA CASTELLETTO CERVO 7 - 13836 COSSATO(BI)

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Impresa: *B.F. - S.R.L.* con sede a *VIA CASTELLETTO CERVO 7 - 13836 COSSATO(BI)– P.Iva/C.F. 02137800021.*

Richiesta di permanenza negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituiti presso la Prefettura – U.T.G. di Biella per le seguenti categorie:

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- Nolo a freddo di macchinari
- Noli a caldo
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Con riferimento all'istanza in oggetto indicata, datata 10/04/2025, poiché dall'istruttoria non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto, **si dispone la permanenza d'iscrizione** di codesta impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, relativamente ai settori richiesti e in oggetto specificati, istituiti presso questa Prefettura.

L'iscrizione negli elenchi conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi codesta impresa dovrà provvedere a trasmettere, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, apposita comunicazione dell'interesse a permanervi



*Prefettura di Biella*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area 1*

all'indirizzo [protocollo.prefbi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbi@pec.interno.it), utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito di questa Prefettura.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è stata iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dagli elenchi, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di cui sopra.

E' fatto obbligo, in ogni caso, all'impresa iscritta di comunicare qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto (art. 4 DPCM 18 aprile 2013), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni societarie sopra indicate.

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto Vicario  
(Basilicata)